Tribunale di Monza, 8 gennaio 2000 critici. Presidente: Alida Paluchowski. Estensore: Silvia Giani.

Omissis

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con ricorso not. il 25/11/2011, il commissario della F. chiedeva che, ai sensi del previgente art 102 LF, fosse revocato il provvedimento del GD del 9/1/2007 con cui il creditore Philips Components B.V. era stato ammesso al passivo del credito di euro 81.550,64, in via chirografaria. Deduceva, genericamente, che ricorrevano i presupposti dell'art. 102 LF, secondo cui la revocazione può essere chiesta quando l'ammissione di un credito sia determinata da falsità, dolo o errore essenziale di fatto o si rinvengano documenti decisivi prima ignorati.

Allegava che il creditore aveva depositato l'istanza tardiva di ammissione al passivo in data 15 novembre 2006, con accoglimento della domanda, dopo che l'istanza tempestiva di ammissione del medesimo credito era stata respinta.

Nella prima memoria ex art. 183 sesto comma n 1 c.p.c. la società ricorrente precisava che ricorreva l'ipotesi del dolo processuale di una parte in danno dell'altro, poiché la società creditrice PHILIPS aveva taciuto la sussistenza del provvedimento di rigetto, passato in giudicato, dell'istanza tempestiva relativa allo stesso credito o, alternativamente, quella dell'errore essenziale di fatto.

La società convenuta si costituiva, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.

2.1. La domanda proposta dalla società F. va rigettata.

Il giudizio ha fatto accertare le seguenti circostanze:

- con istanza dep. il 19 aprile 2005 in proprio, il legale rappresentante della società PHILIPS COMPONENTS B.V. aveva chiesto l'ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della F. S. s.p.a. del credito di euro 86.055,95 (doc. 10);
- l'istanza era rigettata con provvedimento comunicato presso la cancelleria del tribunale, per insufficienza della documentazione prodotta, consistente in fatture ed in un estratto contabile (doc 11).

- In data 15 novembre 2006 la società PHILIPS, assistita da un professionista che la rappresentava, depositava istanza tardiva di ammissione al passivo per il credito di USD 103.822,12, pari ad euro 81.550,64.
- Il commissario straordinario riconosceva il credito, esprimendo parere favorevole alla sua ammissione. Conformemente al parere del commissario, che non sollevò alcuna contestazione, con provvedimento del 9/1/2007, il GD ammetteva la società Philips al passivo, in via chirografaria, per il credito di euro 81550,64.
- 2.2 Ciò accertato, si osserva quanto segue.
- Il credito, di cui è chiesta la revocatoria, è stato ammesso dal GD sulla base di idonee prove documentali, come pacificamente ammesso dal commissario che, in sede di verifica del credito, ne ha ammesso l'esistenza e l'ammontare.
- Non sussiste nessuno dei presupposti invocati dalla ricorrente a fondamento del (previgente) art. 102 LF, come precisati nella memoria di cui all'art. 183 sesto comma n 1 c.p.c.
- Nella condotta del creditore istante non sono ravvisabili gli estremi del dolo processuale, poiché, da un lato, non è fosse accertato che vi l'intenzione d'ingannare il commissario e, dall'altra, la del precedente circostanza rigetto dell'istanza d'ammissione del credito, in sede di verifica tempestiva, era circostanza nota o che avrebbe dovuto essere nota al commissario.
- Neppure può ravvisarsi un errore essenziale di fatto, consistente in un'errata percezione della realtà e non in un errore di diritto, quale è quello di specie, determinato dall'esistenza di un conflitto di giudicato.
- La pronuncia di rigetto del credito in sede di verifica dello stato passivo produce effetti di giudicato endoconcorsuale, o meglio una preclusione pro iudicato idonea a produrre l'immutabilità degli effetti del provvedimento; immutabilità che non si estende agli antecedenti logici necessari, al rapporto complesso su cui si fonda il diritto dedotto in via sommaria, ma è limitato al diritto immediatamente fatto valere in via

- sommaria (cfr., ad exemplum, Cass 14/07/2010 n 16508/2010; Cass 2476/2993).
- Il conflitto di due decisioni, con effetto di giudicato endocorcorsuale, non è ipotesi di errore di fatto su una circostanza determinante perché il giudicato è regula iuris del caso concreto.
- La revocazione di cui alla disposizione indicata costituisce un rimedio straordinario pronuncia contro una definitiva sull'accertamento dei crediti concorrenti. Per quanto riguarda la nozione di errore essenziale di fatto è pacifico che esso si concreta non già in un inesatto apprezzamento del materiale probatorio od in una errata valutazione giuridica di un fatto, ma in una falsa percezione della realtà da parte del giudice, determinante rispetto all'ammissione del credito contestato (Cass. n. 9929/2005; Cass 9069/1999).
- Il previgente art. 102 LF, al pari del vigente art. 96 LF, non prevede, quale ipotesi di revocazione, l'errore di diritto e in particolare il conflitto di giudicato, ma solo la falsità, il dolo, l'errore essenziale di fatto o il rinvenimento di documenti decisivi prima ignorati.
- L'errore di diritto non può essere assimilato all'errore di fatto. A conferma della diversità ontologica dell'errore di fatto da quella del conflitto di giudicato, l'art. 385 c.p.c. -che, a differenza dell'art. 102 LF, stabilisce che la revocazione può essere chiesta anche nell'ipotesi di conflitto di giudicato-, prevede per quest'ultima un'autonoma ipotesi di revocazione (art. 395 n 5 c.p.c.); ipotesi di revocazione per conflitto di giudicato che è ordinaria e non straordinaria (cfr art. 396 c.p.c.).
- Non ricorrendo alcuna ipotesi di revocazione straordinaria prevista dal previgente art. 102 LF e, tra queste, quelle invocate del dolo processuale e dell'errore di fatto essenziale, la domanda deve essere rigettata.
- Le spese del presente giudizio vengono poste a carico della soccombente opponente e vengono liquidate, in conformità alla nota spese, in euro

3.350,00 per compensi, oltre iva e cpa come di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, decidendo sulla causa promossa da F. S. S.P.A., in liquidazione e in Amministrazione Straordinaria ex d.lgs 270/99, in persona del Commissario Straordinario, con ricorso notificato il 15 novembre 2011, nei confronti di PHILIPS COMPONENTS B.V.,

- Rigetta la domanda proposta da F..
- Condanna la ricorrente alla refusione integrale delle spese processuali in favore della convenuta PHILIPS, che si liquidano in complessive euro 3.350,00 per compensi, oltre iva e cpa come di legge.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 9 gennaio 2013.

*

